

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 43 del 01.03.2017.

OGGETTO: Gestione del collettore rivierasco: Vertenza Comune di Montesilvano – Ricorso ex art.702 bis cod. proc. Civ. presentato al Tribunale di Pescara – costituzione e nomina legale e richiesta di riconoscimento del debito fuori bilancio.

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno (01) del mese di marzo (03) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, sig. Claudio Ruffini, nominato con D.P.G.R.A. n. 93 del 14 novembre 2016, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

VISTO il Contenzioso in essere, da molti anni, con il Comune di Montesilvano, relativo all'utilizzo – da parte del Comune medesimo – del collettore rivierasco situato tra i Fiumi Pescara e Saline, gestito dal Consorzio di Bonifica ove venivano immessi gli scarichi fognari comunali;

CONSIDERATO che con pronuncia del Tribunale di Pescara n. 1314/2009 il Comune era stato ritenuto obbligato a corrispondere al Consorzio la somma di € 958.227,94, oltre accessori, a titolo di indebito arricchimento in relazione al beneficio goduto per l'attività svolta dal Consorzio;

VISTA, da ultimo, la recente ordinanza sentenza Cassazione n.3162/2017 con cui l'azione di indebito arricchimento proposta dal Consorzio è stata ritenuta (in via definitiva) improponibile per mancanza del requisito della sussidiarietà;

VISTO altresì il ricorso ex art.702 bis cpc dinanzi al Tribunale di Pescara (giudizio Trib. Pescara n.5596/2016), con cui il Comune ha chiesto condannarsi il Consorzio al pagamento della somma di € 1.136.835,13 oltre interessi, a titolo di restituzione di quanto pagato nell'ambito del contenzioso anzidetto;

RITENUTO che, fermo restando il pronunciamento della Corte di Cassazione, anche in considerazione di quanto emerso – in punto di fatto – nell'ambito del contenzioso anzidetto, sussiste l'obbligo del Comune di far luogo al riconoscimento del debito in parola quale debito fuori bilancio, ricorrendo nella specie tutti i requisiti per tale riconoscimento;

CONSIDERATO infatti che ai sensi dell'art. 194, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, “” (...) *gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti di accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (...)*””.

RITENUTO infatti che è davvero pacifico che l'utilizzo del collettore rivierasco per lo smaltimento degli scarichi fognari da parte del Comune (utilizzo mai contestato in punto di fatto) abbia costituito acquisizione di un servizio nei termini di cui alla disposizione sopra ricordata (avendo infatti i caratteri della pubblica utilità, al punto che il mancato esercizio dell'attività di gestione e manutenzione del collettore in discorso da parte del Comune avrebbe potuto provocare notevoli danni alla comunità locale);

RITENUTO pertanto che il Comune è tenuto a far luogo ad attivare il procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio, secondo la seguente quantificazione:

- € 38.217,81, a titolo di rimborso a saldo delle spese relative all'anno 1999, oltre interessi al tasso convenzionale ex art.6 della convenzione in data 21.4.1992 dal 9 marzo 2001 al saldo;
- € 160.101,64 a titolo di rimborso a saldo delle spese relative all'anno 2000, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dall'8 febbraio 2002 e interessi legali da tale data al saldo;
- € 152.096,80 a titolo di rimborso a saldo delle spese relative all'anno 2001, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 10 maggio 2002 e interessi legali da tale data al saldo;
- € 183.724,59 a titolo di rimborso a saldo delle spese relative all'anno 2002, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 1° agosto 2003 e interessi legali da tale data al saldo;
- € 202.536,60 a titolo di rimborso a saldo delle spese relative all'anno 2003, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 10 settembre 2004 e interessi legali da tale data al saldo;
- € 221.550,50 a titolo di rimborso a saldo delle spese relative all'anno 2004, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 29 marzo 2005 e interessi legali da tale data al saldo.

Per un totale di € 958.227,94 (novecentocinquantottomiladuecentoventisette/94), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con le decorrenze sopra specificate.

RITENUTO quindi necessario dover diffidare il Comune ad attivare il relativo procedimento e ad operare il riconoscimento del debito nei termini anzidetti;

RITENUTO altresì necessario dover agire in giudizio nel caso di inerzia del Comune ovvero in caso di mancato riconoscimento dell'anzidetto debito fuori bilancio;

RITENUTO altresì di doversi costituire nel giudizio come sopra promosso dal Comune dinanzi al Tribunale di Pescara;

VISTI i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

RICHIAMATA la delibera del Commissario Regionale n. 36 del 30.12.2016 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2017;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 93 del 14.11.2016;

DELIBERA

- 1) di notificare al Comune di Montesilvano atto di diffida invitando il Comune medesimo a far luogo al riconoscimento del debito fuori bilancio nei termini sopra descritti, ricorrendo nella specie tutti i requisiti per tale riconoscimento;
- 2) di agire in giudizio, in caso di inerzia del Comune di Montesilvano ovvero in caso di mancato riconoscimento dell'anzidetto debito fuori bilancio, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, contro il Comune, onde far sancire l'obbligo del medesimo di provvedere, ovvero l'obbligo di far luogo al riconoscimento del debito fuori bilancio nei termini di cui sopra;
- 3) di resistere al giudizio ex art.702 bis cpc promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal Comune di Montesilvano (RG n.5596/2016);
- 4) di delegare gli avv.ti Giustino Sartorelli e Claudio Martino a rappresentare e difendere il Consorzio nei giudizi come sopra descritti (TAR Abruzzo, occorrendo e Tribunale di Pescara ex art.702 bis cpc), eleggendo domicilio nello studio del primo in Pescara, via Piave n.91;
- 5) di impegnare provvisoriamente la spesa prevista in € 5.000,00 da imputare al Cap. 32 denominato "Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrative" del Bilancio di Previsione consortile 2017;
- 6) di precisare che la liquidazione dell'onorario sarà effettuata in base a quanto stabilito dall'art. 9 del D.L. 24.01.2012 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to(Maria Simone)

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to(Claudio Ruffini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 13,00 del giorno 01.03.2017 alle ore 13,30 del giorno 06.03.2017

Chieti, lì 06.03.2017

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to(Sig.ra Maria Simone)